COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2026
COM(2026) 353 final

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## Applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza al settore agricolo

***Introduzione***

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati (regolamento OCM)[1] stabilisce le condizioni per la commercializzazione dei prodotti agricoli nel mercato interno. Il regolamento è parte integrante della politica agricola comune (PAC) e prevede norme tecniche armonizzate per il mercato e il commercio, garantendo in tal modo l'orientamento al mercato del settore agricolo dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce uno status specifico al settore agricolo in modo che le norme in materia di concorrenza applicabili ai prodotti agricoli siano adeguate alle caratteristiche specifiche del settore (tra cui la frammentazione del settore agricolo (rispetto alla concentrazione di attori a monte e a valle nella filiera agroalimentare), i lunghi cicli di produzione e la notevole volatilità dovuta a fattori climatici e naturali), tenendo conto degli obiettivi della PAC. La Commissione europea (di seguito denominata "Commissione") presenta questa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 225, punto d), del regolamento OCM. Conformemente a tale disposizione, la presente relazione illustra in che modo le norme in materia di concorrenza previste dal regolamento OCM siano state applicate[2] al settore agricolo in tutti gli Stati membri[3].

La presente relazione riguarda il periodo compreso tra luglio 2017 e luglio 2025 con riferimento alle esclusioni dalle norme in materia di concorrenza del regolamento OCM e la descrizione delle indagini antitrust[4].

---

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

[2] L'applicazione delle esclusioni dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si basa sull'autovalutazione dei produttori, che pertanto non sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione. La presente relazione si basa quindi principalmente su richieste formali di pareri presentate alla Commissione, denunce e indagini d'ufficio svolte dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e relazioni degli Stati membri.

[3] Il settore agricolo comprende i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, e nell'allegato I del regolamento OCM.

[4] Relazione precedente: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza al settore agricolo, (COM(2018) 706 final); documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza al settore agricolo, (SWD(2018) 450 final).

La presente relazione deve essere letta tenendo conto del più ampio contesto economico e politico del periodo in questione. Nel corso di tale periodo, il settore agricolo europeo ha dovuto affrontare una serie di gravi crisi economiche e sanitarie, quali la pandemia di COVID-19, la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il forte aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti, eventi meteorologici estremi e minacce sanitarie ricorrenti come le malattie animali, alle quali la Commissione ha risposto con determinazione[5].

Nel 2024 nell'ambito del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE[6] (dialogo strategico) si è raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di promuovere iniziative di cooperazione tra gli agricoltori e gli altri attori della filiera, in linea con le disposizioni dell'articolo 210 bis del regolamento OCM, al fine di riconoscere gli sforzi e gli investimenti a favore della sostenibilità compiuti dagli agricoltori. Il dialogo strategico ha invitato la Commissione e gli Stati membri, nell'affrontare le sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell'UE, ad astenersi dall'esercitare interferenze eccessive nel mercato, tali da limitare la concorrenza.

Nel dicembre 2024 la Commissione ha proposto misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e a ripristinare la fiducia tra gli attori all'interno della stessa filiera, tra cui proposte relative alle norme in materia di concorrenza nel settore agricolo[7].

## *2. L'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel regolamento OCM per il settore agricolo in tutti gli Stati membri*

Il TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo. Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le norme dell'UE in materia di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e tenendo conto dei cinque

[5] Relazione speciale: Sicurezza delle catene di approvvigionamento agricolo durante la pandemia di COVID-19.

[6] Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE.

[7] *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare*, COM(2024) 577 final.

obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto il primato della PAC sugli obiettivi del TFUE in materia di concorrenza[8]. Ha altresì riconosciuto che il mantenimento di una concorrenza effettiva è uno degli obiettivi della PAC e dell'organizzazione comune dei mercati[9].

Ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il regolamento OCM stabilisce esclusioni dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE specifiche per il settore agricolo. Tali esclusioni, illustrate nella relazione del 2018 della Commissione, comprendono esclusioni generali che possono essere orizzontali (per decisioni, accordi o pratiche concordate di agricoltori o produttori, o associazioni di agricoltori e organizzazioni di produttori (articoli 152 e 209) o verticali (per accordi, decisioni o pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute (articolo 210), oppure sia orizzontali (tra concorrenti effettivi o potenziali allo stesso livello della filiera (ad esempio agricoltori)) che verticali (se tra attori che operano a diversi livelli della filiera (ad esempio agricoltori che stipulano accordi con i trasformatori) (articolo 210 bis). La presente relazione riguarda anche le esclusioni per le trattative collettive nel settore del latte (articolo 149), le esclusioni in caso di gravi squilibri sui mercati (articolo 222) e le esclusioni connesse alla gestione dell'offerta per prodotti e settori specifici (articoli 166 *bis*, 167, 167 bis).

### *2.1 Cooperazione orizzontale (articoli 209, 149 e 152 del regolamento OCM)*

*Articolo 209 del regolamento OCM*

L'articolo 209 prevede che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori riconosciute o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per

[8] Sentenza del 29 ottobre 1980, *Maizena*, C-139/79, EU:C:1980:250, punto 23; sentenza del 5 ottobre 1994, *Germania/Consiglio*, C-280/93, EU:C:1994: 367, punto 61; sentenza del 19 settembre 2013, *Panellionios Szdesmos Viomichanion Metapoiisis Paknou*, C-373/11, EU: C: 201: 567, punto 39, e più recentemente ricordato nella sentenza del 14 novembre 2017, *APVE e altri*, C-671/15, EU:C:2017:860, punto 37.

[9] Sentenza del 9 settembre 2003, *Milk Marque e National Farmers' Union*, C-137/00, ECLI:EU:C:2003:429, punto 57; sentenza del 14 novembre 2017, *APVE e altri*, C-671/15, EU:C:2017:860, punti 37 e 48.

lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la loro applicazione comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC, di cui all'articolo 39 TFUE.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 209 non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso che le autorizzi. Tuttavia gli operatori interessati possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate con gli obiettivi della PAC.

Finora la Commissione ha trattato una richiesta di parere a norma dell'articolo 209. Ciò è avvenuto nel 2020, quando ha emesso un parere positivo sulla richiesta presentata dall'associazione spagnola delle cooperative agricole, *Cooperativas agro-alimentarias* (CAA), in merito alla compatibilità con gli obiettivi della PAC di un meccanismo di stabilizzazione del mercato spagnolo dell'olio di oliva[10] attraverso l'ammasso volontario dell'olio di oliva.

Il meccanismo riguardava le seguenti categorie di olio di oliva prodotto dai soci delle cooperative dell'associazione: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine e olio di oliva lampante. Il settore deve far fronte a notevoli fluttuazioni della produzione annua a causa dei cicli biologici degli olivi e delle condizioni meteorologiche. Ciò determina periodi di eccesso o carenza di offerta, che provocano un'elevata volatilità dei prezzi e instabilità finanziaria per i produttori.

I soci delle cooperative dell'associazione hanno pertanto proposto di immagazzinare una determinata quota della quantità in eccesso di olio di oliva per un periodo limitato. L'obiettivo era conseguire un migliore equilibrio tra domanda e offerta, in modo da sostenere il reddito degli agricoltori. La partecipazione al meccanismo è rimasta volontaria e la Commissione ha constatato che gli accordi delle CAA e delle cooperative che partecipavano al meccanismo erano compatibili con il conseguimento degli obiettivi della PAC e non comportavano l'esclusione della concorrenza.

[10] Per il parere della Commissione si veda: Pareri sulla compatibilità - Commissione europea.

In un altro caso, nel 2019 l'autorità danese garante della concorrenza ha indagato su una serie di accordi tra i produttori di uova biologiche e i centri di imballaggio delle uova finalizzati ad adattare la produzione alla domanda determinata dai confezionatori, mantenendo nel contempo rapporti di fornitura esclusiva con gli stessi. In ultima analisi, gli accordi miravano a mantenere più elevato il prezzo per quei produttori di uova senza fissare un livello di prezzo specifico. L'autorità nazionale garante della concorrenza ha valutato se gli accordi potessero soddisfare le condizioni di cui all'articolo 209 del regolamento OCM. Sulla base delle informazioni disponibili, l'autorità nazionale garante della concorrenza non ha riscontrato motivi per proseguire l'indagine e l'ha chiusa senza una decisione nel 2020.

*Articolo 149 del regolamento OCM*

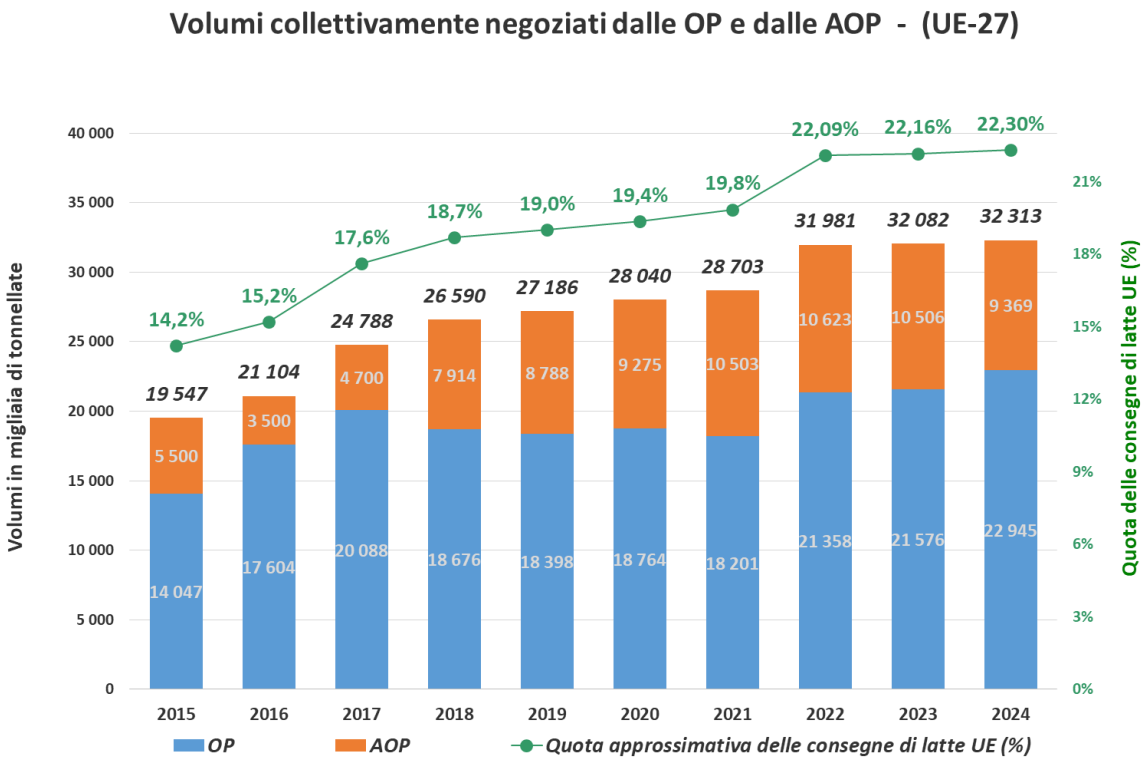
Ai sensi dell'articolo 149 del regolamento OCM, un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta può negoziare collettivamente a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo.

Nove Stati membri[11] hanno comunicato consegne di latte crudo nel 2024 nell'ambito di contratti negoziati collettivamente conformemente a tale disposizione. Il volume negoziato collettivamente dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ammontava a oltre 32,3 milioni di tonnellate, pari a circa il 22 % delle consegne totali di latte nell'UE nel 2024. Nella Repubblica ceca il 78 % della raccolta annuale di latte è stato negoziato collettivamente, il 48 % in Germania e il 49 % in Francia.

Dal 2018 l'UE ha registrato un aumento della percentuale di consegne di latte dell'UE negoziate collettivamente a norma dell'articolo 149 del regolamento OCM[12], che sono passate dal 18,7 % nel 2018 al 22,2 % nel 2024[13].

[11] Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Spagna e Svezia.

[12] L'aumento delle trattative collettive è attribuito all'aumento del numero di organizzazioni di produttori/associazioni di organizzazioni di produttori e al successo del meccanismo stesso.



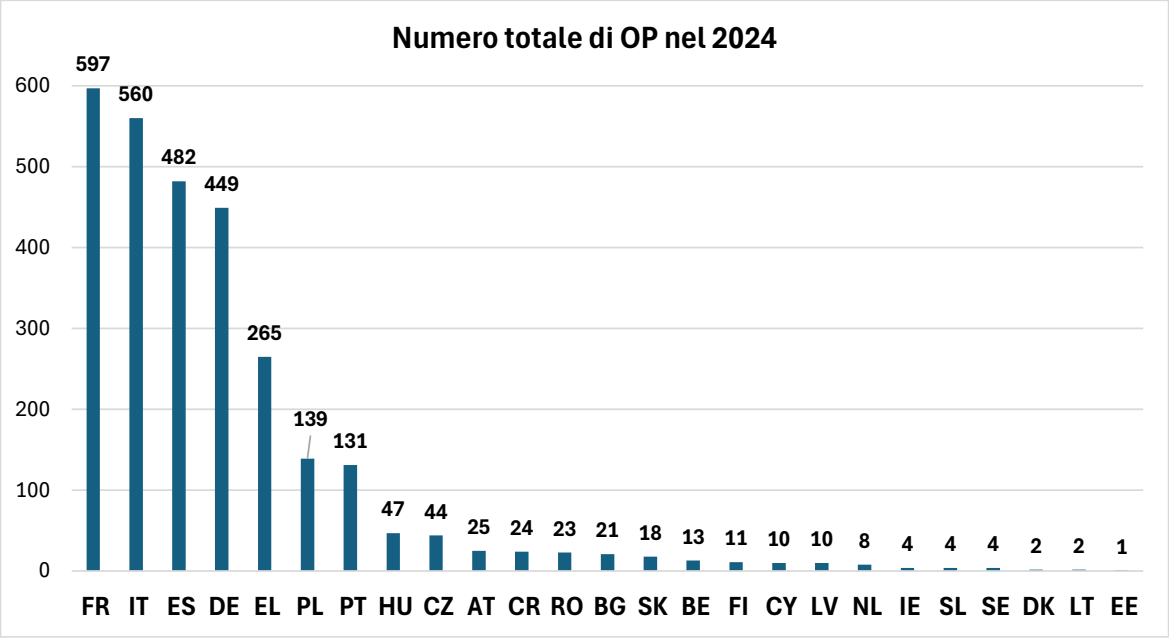

*Articolo 152, paragrafo 1 bis, del regolamento OCM*

L'articolo 152, paragrafo 1 *bis*, prevede l'esclusione esplicita dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta che pianifica la produzione, ottimizza i costi di produzione, immette sul mercato e negozia contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. Per beneficiare di questa esclusione esplicita le organizzazioni devono effettivamente esercitare un'attività economica come lo stoccaggio comune, la distribuzione, la gestione comune dei rifiuti o la promozione comune. Per avvalersi di tale disposizione non è previsto alcun obbligo di notifica preventiva o ex post per le

[13] Sulla base delle notifiche degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

organizzazioni di produttori riconosciute. Si presume che la maggior parte delle organizzazioni si avvalga di tale disposizione nelle proprie attività sulla base di un'autovalutazione.

Nel 2024 nell'UE erano presenti 2 894 organizzazioni di produttori riconosciute e 90 associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute[14]. In molti settori le organizzazioni di produttori non sono riconosciute ai sensi del regolamento OCM, sebbene molte soddisfino i criteri per il riconoscimento: pianificano la produzione o immettono sul mercato i prodotti dei loro aderenti e negoziano contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli a nome dei loro aderenti, senza beneficiare delle esclusioni dalle norme in materia di concorrenza[15].




[14] Sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri fino a giugno 2025 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).

[15] Cfr. la nota esplicativa della Commissione sulla proposta relativa alle organizzazioni di produttori non riconosciute, pubblicata dal Consiglio: WK 3897/2025 INIT (documento in formato pdf) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, COM(2024) 577 final/2.

### *2.2 Cooperazione verticale (articoli 210 e 172 ter del regolamento OCM)*

*Articolo 210 del regolamento OCM*

L'articolo 210 stabilisce che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta che sono necessari al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione stessa elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM[16] e che non sono incompatibili con le norme dell'UE di cui all'articolo 210, paragrafo 4[17].

Tali accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 del regolamento OCM non sono vietati senza che occorra una previa decisione che ne autorizzi l'applicazione. L'applicazione dell'esclusione si basa sull'autovalutazione da parte delle organizzazioni in questione. È tuttavia possibile chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate con l'articolo 210[18]. Attualmente nell'UE vi sono 134 organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Dal 2018 la Commissione ha trattato quattro casi di cooperazione verticale ai sensi dell'articolo 210[19]; tre casi riguardavano gli indicatori di prezzo e uno riguardava le norme di commercializzazione. In tutti e tre i casi la Commissione ha ritenuto che le misure potessero essere dichiarate compatibili con il diritto dell'UE in quanto non soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 210, paragrafo 4.

[16] Nonché obiettivi analoghi nei settori oleicolo e del tabacco.

[17] Tali condizioni comprendono, tra l'altro, l'assenza di fissazione di prezzi o di compartimentazione dei mercati.

[18] L'articolo 210 del regolamento OCM è stato modificato nel dicembre 2021 dal regolamento (UE) 2021/2117, che ha introdotto modifiche alla precedente procedura, tra cui l'abolizione del precedente sistema di notifica preventiva alla Commissione per accordi, decisioni e pratiche concordate e la possibilità di chiedere un parere.

[19] Altri tre casi erano stati oggetto di una decisione della Commissione prima del 2018. Nel 2017 la Commissione ha ritenuto che la richiesta presentata dal *Comité national interprofessionnel de la Pomme de Terre* (CNIPT), riguardante gli indicatori di prezzo delle patate, fosse compatibile con l'articolo 210 del regolamento OCM: 1f9b4fda-8007-4b9b-9c06-56c7956be36a_fr; nel 2015 la Commissione ha esaminato una notifica presentata dal CNIEL sulle griglie di pagamento del latte e non ha sollevato obiezioni: a1002532-be97-43c3-ab5e-7a5c023b754c_en; nel 2013 la Commissione ha esaminato un accordo sugli indicatori economici per il latte e i prodotti lattiero-caseari presentato dal CNIEL e lo ha ritenuto compatibile con il diritto dell'UE: 29301f3c-dd63-48a0-aa42-b60fd5845147_fr.

Nel primo caso, nel 2019 il *Centre national interprofessionnel de l'économie laitière* (CNIEL), un'organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha proposto[20] la creazione di un quadro operativo per il mercato costituito da 26 indicatori economici su aspetti quali il volume, il prezzo, i costi e i margini del latte e dei prodotti lattiero-caseari in varie fasi della filiera, nonché di un osservatorio del mercato incentrato su sei indicatori dei costi di produzione e dei prezzi di costo del latte convenzionale, biologico e di montagna.

Nel secondo caso, nel 2021 la Commissione ha esaminato una misura proposta dall'*Association Interprofessionnelle de la Banane* (AIB), un'organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore delle banane[21]. La misura era volta a creare e diffondere un indicatore di mercato a livello del commercio all'ingrosso nella Francia metropolitana per informare gli operatori in merito all'evoluzione dei prezzi delle banane vendute dai grossisti ai dettaglianti, e agli acquisti effettuati dalle collettività, dai ristoranti e dalle centrali di committenza.

Infine, nello stesso anno, la Commissione ha esaminato la richiesta del CNIEL di creare e diffondere un indicatore di mercato per quattro formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) (Cantal, Blu d'Auvergne, Ambert e Saint-Nectaire) e i rispettivi coprodotti (burro e polvere di siero) nella regione dell'Alvernia (Francia)[22].

In tutti e tre i casi l'obiettivo degli indicatori di mercato era quello di migliorare la trasparenza del mercato fornendo agli operatori informazioni ampie e complete. La disponibilità costante di indicatori ridurrebbe l'asimmetria informativa e la volatilità dei prezzi migliorando la comprensione del mercato a tutti i livelli. Una migliore conoscenza delle tendenze del mercato consentirebbe a sua volta agli operatori dell'intera filiera di prendere decisioni più informate in materia di produzione e di investimento.

[20] Per il parere della Commissione si veda: *9160b4d9-6168-4c10-b6a4-314d7849a58b_en.

[21] Per il parere della Commissione cfr.: agriculture.ec.europa.eu/document/download/cab818ee-c187-4a14-8635-a9fda51a9cc9_en?filename=c-2021-1437-commission-decision_en.pdf.

[22] Per il parere della Commissione cfr.: f033b677-0932-4fee-8b83-85e7a0caa63c_en.

Infine, nel 2024, la Commissione ha valutato una richiesta di parere sulla compatibilità di una misura relativa alla calibrazione in base al peso delle mele prodotte e destinate ad essere immesse sul mercato francese[23].

In questo caso l'accordo era inteso a conseguire diversi obiettivi chiave a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del regolamento OCM. L'accordo ha aumentato la conoscenza e la trasparenza del mercato per i membri dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta mediante la standardizzazione dei dati di mercato attraverso l'utilizzo di un'unità di misura comune, il che ha consentito di migliorare la prevedibilità per gli operatori a monte e semplificare le relazioni a valle. Ha favorito un migliore coordinamento nell'immissione dei prodotti sul mercato mediante la calibrazione in base al peso, che razionalizza le regole di commercializzazione e riduce le incertezze o i conflitti tra gli operatori. Ha inoltre previsto classi di calibro con "sovrapposizioni" e ha permesso agli operatori di scegliere il segmento di vendita in cui desiderano posizionare i loro prodotti in base alle esigenze della domanda. Questo approccio ha consentito di eliminare le incertezze e di ottimizzare le vendite. Ha inoltre permesso di realizzare miglioramenti in termini di qualità in tutte le fasi di produzione e commercializzazione, riducendo i rischi, quali il rischio di ammaccamenti durante la calibrazione in base al peso, consentendo nel contempo agli operatori di prendere in considerazione la densità del prodotto e il tenore di zuccheri per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano maturi. L'accordo ha contribuito a ridurre e a gestire i rifiuti limitando la manipolazione durante l'acquisto, così da limitare il deterioramento e le perdite di prodotto, e nel contempo soddisfare le aspettative dei consumatori.

*Articolo 172 ter del regolamento OCM*

Ai sensi dell'articolo 172 *ter* le organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP), a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

[23] Per il parere della Commissione cfr.: 3e7b4934-d539-41ca-8228-b0a8721b449a_en.

Ai sensi di tale disposizione non vi è alcun obbligo di notificare tali misure alla Commissione e, stando a quanto risulta a quest'ultima, tale disposizione non è stata finora applicata.

### *2.3 Accordi di sostenibilità (articolo 210 bis del regolamento OCM)*

Il regolamento (UE) 2021/2117[24] ha introdotto una nuova disposizione nel regolamento OCM (l'articolo 210 bis) al fine di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE gli accordi tra produttori o tra produttori e altri operatori della filiera agroalimentare (ad esempio a livello di trasformazione o distribuzione) volti a conseguire norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'UE o nazionale. Il regolamento è entrato in vigore nel dicembre 2021.

Per beneficiare di tale esclusione, gli operatori devono adoperarsi per conseguire standard più elevati finalizzati a contribuire a quanto segue: i) protezione ambientale; ii) riduzione dell'uso di pesticidi o del pericolo di resistenza antimicrobica; o iii) salute e benessere degli animali. Nei casi suddetti gli operatori sono autorizzati a concludere accordi che altrimenti rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a condizione che eventuali restrizioni alla concorrenza concordate siano indispensabili per il raggiungimento degli standard di sostenibilità previsti.

Nel dicembre 2023 la Commissione ha adottato orientamenti sulle condizioni di applicazione dell'articolo 210 bis[25]. In tal modo la Commissione ha fornito orientamenti dettagliati su come interpretare l'esclusione, nonché numerosi esempi di potenziali accordi che potrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

[24] Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

[25]Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) 1308/2013 (GU C 1446 dell'8.12.2023).

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis non sono vietati e non occorre una decisione previa in tal senso. L'applicazione dell'esclusione si basa sull'autovalutazione. Tuttavia i produttori possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate con l'articolo 210 bis.

Nel luglio 2025 la Commissione ha formulato il suo primo parere ai sensi dell'articolo 210 bis su un accordo di sostenibilità nel settore vitivinicolo francese[26]. L'accordo mira a mantenere l'attuale livello di sostenibilità raggiunto nel settore vitivinicolo in Occitania attraverso l'applicazione di norme biologiche e di elevato valore ambientale (*haute valeur environnementale* – HVE). Nel contesto della crisi che sta colpendo il mercato vinicolo francese vi è il rischio che i produttori dei vini più sostenibili passino a una produzione convenzionale più redditizia o escano dal mercato, ad esempio attraverso il programma nazionale di estirpazione. Per limitare tale rischio, l'accordo fissa un prezzo di orientamento non obbligatorio per l'acquisto di vino sfuso a un livello che garantisca la copertura dei costi e un margine fino al 20 %. La Commissione ha ritenuto l'accordo compatibile con l'articolo 210 bis.

### *2.4 Misure di crisi (articolo 222 del regolamento OCM)*

Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, l'articolo 222 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione intesi a garantire che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi a tipi specifici di accordi e decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato.

[26] Per il parere della Commissione cfr.: 86f5a339-ee2d-430f-8e29-5fb56770ba14_en.

Il 22 gennaio 2024 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione separata[27] sul ricorso alle misure di crisi, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 222, relativa al periodo dal 1º gennaio 2014 alla fine del 2023.

Dal periodo oggetto della suddetta relazione non sono state adottate altre misure ai sensi dell'articolo 222.

### *2.5 Adeguamento dell'offerta (articoli 166 bis, 167 e 167 bis del regolamento OCM)*

*Articolo 166 bis del regolamento OCM*

L'articolo 166 *bis* consente a un'organizzazione di produttori riconosciuta, a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta o a un gruppo di produttori legati a un'indicazione geografica di chiedere a uno Stato membro di stabilire norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti DOP/IGP. Questo articolo, introdotto nel 2021, sostituisce le disposizioni precedenti concernenti l'offerta di formaggio (articolo 150) e di prosciutto (articolo 172) e si applica a tutti i prodotti agricoli che beneficiano di indicazioni geografiche.

Nel periodo oggetto della presente relazione sono stati notificati alla Commissione diversi casi ai sensi delle disposizioni in vigore prima del 2021 o delle nuove disposizioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che hanno riguardato le DOP o IGP Asiago, Grana Padano e Parmigiano Reggiano in Italia, e Reblochon, Gruyère, Raclette de Savoie, Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Abondance, Beaufort e Comté in Francia[28].

Sono state introdotte norme volte a garantire il valore aggiunto dei prodotti di qualità DOP o IGP per due prodotti a base di carne (prosciutti), il Prosciutto di Parma (dal 28 dicembre 2017 a

[27] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il ricorso alle misure di crisi adottate a norma degli articoli da 219 a 222 del regolamento OCM, COM(2024) 12 final.

[28] Per Asiago cfr.: *NOTIFICA PIANO REGOLAZIONE OFFERTA FORMAGGIO ASIAGO DOP;* per Grana Padano cfr.: *Notifica piano regolazione offerta formaggio grana padano DOP*, per Parmigiano Reggiano cfr.: *il documento sulla regolazione dell'offerta di Parmigiano Reggiano*; per Reblochon, Gruyère, Raclette de Savoie, Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Abondance, Beaufort e Comté cfr.: e8eac044-1136-4a7d-bdfb-95ecc89eb42a_en.

dicembre 2020)[29] e il Prosciutto di San Daniele (dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2023)[30]. Per entrambi i prodotti tali norme sono state estese al 2026[31].

L'obiettivo principale delle misure è adeguare l'offerta dei prodotti DOP/IGP in questione alla domanda. Monitorando costantemente la produzione e gli sviluppi del mercato, e adeguando i volumi di produzione, si punta a evitare gravi squilibri tra domanda e offerta con conseguenti fluttuazioni e gravi ripercussioni sull'intera filiera. Le misure mirano inoltre a promuovere la produzione a valore aggiunto e a garantire che i produttori siano equamente remunerati. Allo stesso tempo è fondamentale garantire che il prodotto sia disponibile sul mercato.

*Articolo 167 del regolamento OCM*

A norma dell'articolo 167 gli Stati membri produttori possono, a determinate condizioni, stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare mediante decisioni adottate da organizzazioni interprofessionali riconosciute, al fine di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli.

Nel 2020 la Spagna ha notificato una misura[32] che stabilisce una norma generale che limita la resa massima di vendemmia nelle parcelle destinate alla produzione di vino che esulano dall'ambito di applicazione di una DOP o di un'IGP[33] (18 000 kg/ha per il vino rosso e 20 000 kg/ha per il vino bianco) e definisce gli usi possibili delle uve provenienti da parcelle più grandi. Tali norme sono state introdotte nel 2020 come disposizioni aggiuntive nel decreto spagnolo del 2014 che attua, in termini generali, l'articolo 167[34].

[29] Masaf - *Decreto 28 dicembre 2017*.

[30] Masaf - *Decreto approvazione del piano di regolazione dell'offerta del prosciutto San Daniele DOP* - 2021-2023.

[31] https://www.prosciuttodiparma.com/wp-content/uploads/2024/01/Piano-di-Regolazione-dellOfferta-2024-2026-29-gennaio.pdf, https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA32/allegati/Piano_Regolazione_Offerta_2024-2026_REV_01.pdf.

[32] *Real Decreto 557/2020, de 9 de junio*.

[33] Le rese massime per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono stabilite nei disciplinari di produzione.

[34] *Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre*.

La Francia ha notificato l'adozione di diverse regole di commercializzazione nel periodo in questione per costituire scorte di riserva con una quota dei vini di base prodotti nelle regioni della Champagne[35], del Languedoc[36] (2020) e del Cognac[37] (2019).

*Articolo 167 bis del regolamento OCM*

Il regolamento (UE) 2020/2220[38] ha introdotto l'articolo 167 bis nel regolamento OCM in modo che gli Stati membri produttori possano stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva. Gli Stati membri non hanno notificato alla Commissione alcuna decisione adottata a norma del suddetto articolo.

### *3. Indagini della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nel settore agricolo*

Nel periodo compreso tra luglio 2017 e luglio 2025 le autorità garanti della concorrenza operanti nell'UE[39] hanno portato a termine circa 110 indagini nel settore agricolo, altre 20 indagini sono tuttora in corso, per un totale di 130 indagini. Il maggior numero di indagini è stato condotto dalle autorità garanti della concorrenza in Grecia (27 casi), seguite dalle indagini effettuate dalla Commissione (12 casi), dalla Francia (12 casi), dalla Danimarca (11 casi) e dall'Austria (10 casi).

[35] *Arrêté du 18/10/2017*, *Arrêté du 03/10/18*, *Arrêté du 9/12/19*, *Arrêté du 13/03/20*.

[36] *Arrêté du 11/02/20*.

[37] *Arrêté du 25/11/2019*.

[38] Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

[39] Il termine "autorità garanti della concorrenza" comprende sia la Commissione che le autorità nazionali garanti della concorrenza.

### *3.1 Principali categorie di prodotti/settori oggetto di inchiesta*

Le indagini condotte dalle autorità garanti della concorrenza riguardano un'ampia gamma di prodotti agricoli, ma le categorie di prodotti che sono state oggetto di inchiesta con maggiore frequenza sono: latte e prodotti lattiero-caseari (25 %), frutta e verdura (19 %), carne (13 %) e uova (6 %). Sono state condotte varie indagini anche nelle categorie dello zucchero (5 %), dei cereali (5 %) e delle sementi (4 %).

### *3.2 Soggetti sottoposti a indagine*

I soggetti sottoposti a indagine dalle autorità garanti della concorrenza sono fabbricanti[40] (36 %), associazioni di produttori agricoli (14 %), grossisti (12 %), organizzazioni di produttori (9 %), singoli produttori agricoli (9 %), dettaglianti (8 %) e vari altri soggetti, tra cui associazioni di categoria, organizzazioni interprofessionali e associazioni di esportatori (13 %).

I fabbricanti sono i soggetti più frequentemente coinvolti nelle inchieste. L'autorità francese garante della concorrenza, ad esempio, ha condotto un'indagine e ha adottato una decisione in merito al coordinamento tra i principali fabbricanti di alimenti sul prezzo pagato nel mercato a monte per l'acquisto di tagli di carne suina disossata magra (principalmente *jambon supérieur maigre – JSM*, utilizzata per la produzione del prosciutto cotto) dai macelli e sul prezzo di vendita nel mercato a valle per la fornitura di prodotti a base di carne cruda/essiccata e cotta fredda (quali salsicce, salumi secchi, *rosettes*, pâté, *rillettes*, prosciutti cotti) alla grande distribuzione con marchi privati o marchi privati di primo prezzo.

### *3.3 Gli agricoltori sono la principale fonte di indagine*

Le autorità garanti della concorrenza hanno avviato la maggior parte delle indagini di propria iniziativa (mediante procedimenti d'ufficio) dopo essere venute a conoscenza di pratiche potenzialmente anticoncorrenziali attraverso informazioni sul mercato. Hanno inoltre avviato indagini a seguito di denunce (da parte di fornitori, concorrenti o clienti).

[40] Ai fini della presente relazione, per fabbricanti si intendono i soggetti che producono alimenti trasformando uno o più ingredienti (indipendentemente dal fatto che tali ingredienti siano prodotti agricoli o meno). Sono compresi i trasformatori (ossia i soggetti che trasformano uno o più prodotti agricoli in altri prodotti).

I denuncianti sono stati diversi, tra cui essenzialmente: produttori agricoli (24 %), fabbricanti (21 %), dettaglianti (16 %), associazioni di produttori agricoli (13 %), organizzazioni di produttori (11 %), singoli individui (11 %) e grossisti (4 %).

I dati indicano che i produttori agricoli, singoli o in partenariato (organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori), sono la fonte più importante di denunce, contribuendo con circa la metà del totale delle denunce, e, in ultima analisi, rappresentano la fonte più significativa delle indagini antitrust (includendo le informazioni sul mercato che essi forniscono alle autorità garanti della concorrenza). Talvolta però i produttori agricoli rendono pubbliche le denunce che presentano alle autorità garanti della concorrenza, compromettendo in tal modo le possibilità che le autorità garanti della concorrenza possano raccogliere prove di possibili violazioni.

### *3.4 Risultati delle indagini*

Le 110 indagini antitrust nel settore agricolo conclusesi durante il periodo in questione hanno avuto tre diversi tipi di esiti elencati di seguito:

a) decisioni di infrazione accompagnate da ammenda (circa un quarto dei casi conclusi), vale a dire che le autorità garanti della concorrenza hanno imposto a un soggetto di porre fine all'infrazione e di pagare una sanzione pecuniaria;
b) decisioni d'impegno (sei casi), ossia le autorità garanti della concorrenza non sono giunte a una conclusione riguardo alla possibile infrazione e hanno adottato una decisione che rende giuridicamente vincolanti gli impegni assunti dal soggetto sottoposto a indagine, eliminando in tal modo eventuali criticità concorrenziali;
c) chiusure senza infrazione (circa la metà dei casi conclusi), ossia chiusura dei procedimenti da parte delle autorità garanti della concorrenza durante una fase preliminare dell'indagine a causa della mancanza di elementi di prova. In alcuni casi ciò potrebbe anche essere dovuto alla necessità di compiere sforzi sproporzionati per soddisfare l'onere della prova richiesto o alla necessità di fissare priorità.

Sebbene la maggior parte delle indagini si concluda senza una decisione formale, le indagini possono comunque essere importanti in diversi modi. In primo luogo, alcune indagini chiariscono che le denunce o le presunte criticità nella filiera alimentare sono infondate. Ad

esempio, a seguito di notizie apparse sulla stampa durante il periodo critico della pandemia di COVID-19, l'autorità greca garante della concorrenza ha svolto un'indagine per verificare se pratiche anticoncorrenziali potessero aver provocato carenze e/o aumenti dei prezzi per determinati prodotti agricoli e alimentari. L'autorità nazionale garante della concorrenza ha riscontrato che non vi era stato alcun aumento significativo dei prezzi mediani del latte bianco e della semola di grano duro nelle catene di supermercati durante la pandemia di COVID-19. Le preoccupazioni potrebbero essere state sollevate a causa di alcuni prezzi specifici che non erano rappresentativi della situazione nazionale complessiva.

In alcuni altri casi l'intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza ha impedito il verificarsi di infrazioni, come nel caso degli accordi protezionistici descritti nella sezione 3.5.5.

### *3.5 Tipologie di infrazione oggetto di indagine e accertate*

Le principali tipologie di infrazione rilevate dalle autorità garanti della concorrenza possono essere classificate come segue: accordi orizzontali (su prezzi e limitazioni dei volumi) (32 %), accordi tra venditore e acquirente per fissare i prezzi di rivendita da parte dell'acquirente[41] (16 %), accordi sulla ripartizione dei clienti (13 %), turbativa d'asta (coordinamento tra diversi venditori sulle loro offerte) (12 %), accordi di ripartizione del mercato (8 %), scambio di informazioni commerciali sensibili (6 %), abusi di posizione dominante, che comportano strategie per escludere i concorrenti, quali prezzi predatori, sconti di esclusiva, prezzi eccessivi e iniqui (6 %). In alcuni di questi casi le autorità garanti della concorrenza hanno riscontrato diverse infrazioni contemporaneamente. I paragrafi che seguono forniscono esempi di questo tipo di infrazioni.

#### *3.5.1 Accordi sui prezzi e/o sui quantitativi*

Gli accordi sui prezzi sono stati i più frequenti. Vi sono stati accordi tra gli acquirenti sui prezzi e sui quantitativi, a scapito degli agricoltori. Ad esempio, nel luglio 2019 l'autorità spagnola garante della concorrenza ha inflitto un'ammenda a dieci delle maggiori società e associazioni lattiero-casearie spagnole e internazionali che operano in Spagna per un cartello del latte in

[41] Pratica nota anche come "imposizione dei prezzi di rivendita".

vigore tra il 2000 e il 2013[42]. Gli operatori si scambiavano informazioni sui prezzi di acquisto del latte vaccino crudo, sui volumi di acquisto e sulle eccedenze di latte. Tale comportamento ha privato i produttori di latte del diritto di negoziare liberamente il prezzo del proprio latte, con un ulteriore indebolimento del loro potere negoziale sul mercato. Analogamente l'autorità polacca garante della concorrenza ha condotto indagini su cinque acquirenti[43] di frutti rossi (tra cui ribes, ciliegie e prugne) che avevano fissato i prezzi di acquisto dei frutti che acquistavano dai frutticoltori locali[44].

Sono stati riscontrati anche accordi sui prezzi tra i fabbricanti. Ad esempio, tra il 2000 e il 2013 la Commissione ha sanzionato le pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato poste in essere dai principali produttori europei di conserve vegetali[45]. Tra le conserve vegetali figuravano fagioli, piselli verdi, mix di piselli e carote e verdure miste (esclusi mais e funghi), venduti in lattine o barattoli di vetro principalmente con marchi privati a dettaglianti e al settore della ristorazione in tutto lo Spazio economico europeo. I fabbricanti erano un'azienda e due cooperative agricole.

Altri casi hanno riguardato la fissazione di indici di prezzo. Nel 2018, ad esempio, l'autorità francese garante della concorrenza ha inflitto all'associazione dei viticoltori della regione Côtes du Rhône (*Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône – SGVRCR)* un'ammenda[46] di 20 000 EUR per pratiche anticoncorrenziali nella commercializzazione dei vini sfusi della denominazione Côtes du Rhône AOC[47]. L'associazione di categoria, un'organizzazione professionale che rappresenta i viticoltori, aveva messo in atto pratiche di fissazione dei prezzi elaborando e diffondendo tra i suoi membri, dal 2010 al 2017, istruzioni sui prezzi minimi e successive raccomandazioni in materia di prezzi, riguardanti diverse categorie di vini per colore e per gamma di qualità. Tali pratiche, promosse attraverso pubblicazioni, newsletter e riunioni,

[42] Per ulteriori dettagli si veda il comunicato stampa *plantilla nota de prensa*.

[43] Damex, Kam-Pol, Fructis, Kalbrok e Silver-Trans.

[44] Nel marzo 2026 l'autorità polacca garante della concorrenza ha adottato la decisione di infliggere un'ammenda a tali acquirenti di frutti rossi; https://uokik.gov.pl/zmowa-przy-skupie-owocow-prezes-uokik-naklada-kary

[45] IP_19_5911_EN.pdf.

[46] Decisione n. 18-D-06 del 23 maggio 2018 emessa nel settore vitivinicolo.

[47] *Appellation d'origine contrôlée*.

avevano incoraggiato la fissazione uniforme dei prezzi nelle trattative di vendita, falsando la concorrenza senza tenere conto dei costi di produzione individuali.

Infine, nel 2021 l'autorità rumena garante della concorrenza ha riscontrato accordi orizzontali anticoncorrenziali tra produttori di uova (cinque produttori e un'associazione di produttori)[48] mirati a controllare e/o limitare l'offerta di uova sul mercato rumeno, con elementi che avrebbero reso il mercato nazionale meno attraente per le importazioni di uova. Lo scopo ultimo del controllo e/o della limitazione dell'offerta interna era quello di evitare la diminuzione dei prezzi delle uova.

### *3.5.2 Accordi per fissare i prezzi di rivendita*

Gli accordi per fissare i prezzi di rivendita riguardavano in genere un fabbricante e uno o più dettaglianti o grossisti. Ad esempio, nel 2018, nel settore della produzione e della vendita di margarina e burro, l'autorità greca garante della concorrenza ha multato Minerva S.A. perché aveva concordato con diversi grossisti/distributori affiliati i prezzi ai quali questi ultimi avrebbero rivenduto i prodotti di Minerva[49].

### *3.5.3 Ripartizione dei mercati*

Nel 2023 l'autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi ha rilevato che quattro fornitori di carote crude si erano ripartiti tra loro le vendite a clienti industriali (fabbricanti di alimenti in scatola e surgelati) nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania. Gli stessi avevano inoltre concordato tra loro alcune forniture incrociate e compensazioni.

### *3.5.4 Turbativa d'asta*

I casi di turbativa d'asta comportavano generalmente il coordinamento delle offerte da parte di diversi venditori nell'ambito di una gara d'appalto organizzata da un acquirente. Ad esempio, in una decisione del 2022 l'autorità croata garante della concorrenza ha constatato che quattro grossisti avevano coordinato le loro offerte per 14 gruppi di prodotti alimentari nell'ambito di

[48] Decizia-oua-site.pdf.

[49] ioei_tm_i_i_o_i_i_i_.pdf.

una gara d'appalto organizzata da un istituto di assistenza sociale (*Dobri dom*) che forniva servizi di mensa sociale nella città di Zagabria. Attraverso questa pratica i grossisti avevano designato gli offerenti vincitori della gara per i diversi lotti oggetto dell'appalto, gonfiando in ultima analisi i prezzi dei prodotti alimentari essenziali per i cittadini in difficoltà economiche[50]. Sempre nel 2018 l'autorità greca garante della concorrenza ha rilevato che una cooperativa (Friesland Campina Hellas) e un'azienda (Mandrekas) avevano coordinato le loro offerte nelle gare d'appalto pubbliche per prodotti lattiero-caseari astenendosi dal partecipare contemporaneamente a gare d'appalto pubbliche[51]. Nel 2020 l'autorità svedese garante della concorrenza ha riscontrato il coordinamento delle offerte sempre per prodotti lattiero-caseari in un caso che ha coinvolto ARLA Foods AB[52].

### *3.5.5 Accordi di ripartizione geografica del mercato, accordi protezionistici*

La forma più comune di ripartizione geografica del mercato sono stati i cosiddetti "accordi protezionistici". Tali accordi sono stati stipulati solo tra dettaglianti o tra operatori nelle diverse fasi della filiera per favorire i prodotti provenienti dai rispettivi Stati membri. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, ha avviato diverse indagini su vari "statuti" e iniziative di promozione analoghe in Belgio, Bulgaria, Francia, Lettonia. Tali iniziative si trovavano in una fase molto precoce e l'intervento delle autorità garanti della concorrenza ha determinato la loro modifica per eliminare la discriminazione nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri e quindi la frammentazione del mercato interno.

Vi sono stati inoltre alcuni casi di ripartizione geografica delle aree di vendita. Nel 2023, su richiesta dell'autorità austriaca garante della concorrenza, il tribunale austriaco competente in materia di concorrenza ha emesso una decisione secondo cui due produttori di zucchero, *Südzucker AG* e *Nordzucker AG*, avevano violato l'articolo 101 TFUE avendo posto in essere

---

[50] *CCA detects first bid rigging cartel in public procurement* – AZTN.https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads//2022/06/UPI-034-0317-01021-.pdf.

[51] Δελτίο τύπου — Διευθέτηση υπόθεσης.

[52] *The Swedish Competition Authority takes legal action against Arla Foods for unlawful cooperation* | Autorità svedese garante della concorrenza; *Arla Foods is not granted leniency in a case on unlawful cooperation* | Autorità svedese garante della concorrenza.

pratiche concordate nel mercato dello zucchero industriale, in particolare attraverso un accordo da essi stipulato per mantenere separate le aree geografiche di vendita (rispettivamente in Austria e Germania), limitando in tal modo la concorrenza con ripercussioni sul commercio transfrontaliero[53].

### *3.5.6 Abuso di posizione dominante*

Le indagini hanno riguardato in particolare le relazioni tra aziende agricole e cooperative, e la libertà degli agricoltori di scegliere la cooperativa di cui desiderano essere membri. Ad esempio, a seguito di un'indagine[54] dell'autorità tedesca garante della concorrenza, nel 2018 la più grande cooperativa lattiero-casearia tedesca, *Deutsche Milchkontor* (DMK), ha modificato le proprie condizioni di approvvigionamento riducendo il periodo di preavviso per la risoluzione del contratto di consegna del latte da 24 a 12 mesi, offrendo così agli agricoltori maggiori possibilità di scegliere la propria cooperativa e le proprie condizioni di fornitura.

Altri casi di abuso di posizione dominante riguardavano l'imposizione di prezzi eccessivi. Nel 2022 l'autorità cipriota garante della concorrenza ha constatato che *Pancyprian Organisation of Cattle Farmers* aveva abusato della sua posizione dominante imponendo prezzi eccessivi nello stadio successivo del mercato (industrie lattiero-casearie).

## *4. Consultazioni e attività di monitoraggio da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza nel settore agricolo*

Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno inoltre fornito consulenza sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza su richiesta degli operatori del settore agricolo. Nel periodo in esame le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno ricevuto 53 richieste di questo tipo riguardanti il settore agricolo.

Una parte significativa del lavoro delle autorità nazionali garanti della concorrenza consiste anche in attività di monitoraggio. Nel periodo in esame, le autorità nazionali garanti della

[53] *Cartel Court imposes a fine of EUR 4.2 million on Südzucker AG at AFCA's request; the decision is final;* BWB Bundeswettbewerbsbehörde.

[54] Bundeskartellamt – Homepage – *Proceeding against DMK dairy discontinued*.

concorrenza hanno condotto **22** indagini settoriali sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza nel settore agricolo. Tale lavoro si è di norma tradotto nello svolgimento di indagini settoriali, nell'adozione di relazioni e in attività di sensibilizzazione.

In particolare, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno svolto diverse consultazioni sugli accordi di sostenibilità. Vengono forniti qui di seguito alcuni esempi.

- L'autorità tedesca garante della concorrenza ha risposto a sette richieste di consultazione sugli accordi di sostenibilità, tra cui una consultazione in corso nel settore delle carni nell'ambito di Initiative Tierwohl[55] (in cui le parti, a causa delle preoccupazioni sollevate dall'autorità nazionale garante della concorrenza tedesca, hanno deciso di abolire a partire dal 2024 un premio obbligatorio dovuto dagli acquirenti agli agricoltori partecipanti, noto anche come maggiorazione per il benessere degli animali) e quattro consultazioni chiuse sui settori del cacao, delle piante, delle banane e dei prodotti lattiero-caseari.

- L'autorità francese garante della concorrenza ha risposto a due richieste di orientamenti informali: i) una richiesta avanzata da due associazioni di categoria (*Coopération Agricole Nutrition Animale* e *Syndicat National de l'Industrie de la Nutrition Animale*) riguardante la stesura di una guida metodologica per calcolare l'impronta ambientale degli alimenti composti e, più specificamente, la loro impronta di carbonio[56]; e ii) un'altra richiesta proveniente dall'associazione *Pour une Agriculture du Vivant* relativa a un progetto il cui obiettivo è sostenere gli agricoltori presenti sul territorio francese, finanziando e garantendo la loro transizione verso pratiche più rispettose dell'ambiente[57] (che comporterebbe l'applicazione dell'articolo 210 bis del regolamento OCM).

[55] Initiative Tierwohl è un progetto basato su un accordo tra i settori dell'agricoltura, della produzione di carne e del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, che mira a ricompensare i proprietari di capi di bestiame per il miglioramento delle condizioni in cui sono tenuti gli animali.

[56] Orientamenti informali 25-DD-01 del 29 gennaio 2025 sulla creazione di un sistema di finanziamento collettivo per i costi e i rischi aggiuntivi associati alla transizione agroecologica.

[57] Orientamenti informali 25-DD-01 del 29 gennaio 2025 sulla creazione di un sistema di finanziamento collettivo per i costi e i rischi aggiuntivi associati alla transizione agroecologica.

- L'autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi ha risposto a due consultazioni: i) una richiesta di *Stitchting Milieukeur*, l'organizzazione che elabora e gestisce i criteri dei marchi di qualità olandesi per i seminativi, i prodotti ortofrutticoli, il latte, le uova, le piante ornamentali (fiori, piante, alberi, bulbi di fiori, ecc.) e i prodotti alimentari cotti e trasformati, in particolare per un accordo riguardante patate, ortaggi e frutta non trasformati; e ii) un'altra richiesta avanzata da *Tuinbranche Nederland*, un'associazione di imprese attive nel settore florovivaistico.

### *5. Osservazioni conclusive*

Una sana concorrenza nel settore agricolo è di fondamentale importanza per garantire la realizzazione degli obiettivi della PAC sanciti dal trattato. Una serie di esclusioni dalle norme in materia di concorrenza è stata adottata nel settore agricolo principalmente allo scopo di rafforzare e riequilibrare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare. È essenziale che gli agricoltori si avvalgano in modo proattivo dei meccanismi disponibili e sfruttino i benefici che ne derivano. Tali strumenti presentano ancora un notevole potenziale non sfruttato, che richiede maggiore attenzione. In particolare, le esclusioni dalle norme in materia di concorrenza offrono un quadro normativo per l'organizzazione della produzione e dell'offerta di prodotti da parte delle aziende agricole attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Tali organizzazioni non solo beneficiano della necessaria esclusione dalle norme in materia di concorrenza, ma ricevono anche un sostegno finanziario nell'ambito della PAC. Esse offrono anche strumenti strutturali che consentono agli agricoltori di partecipare su basi più eque alle relazioni commerciali con i loro fornitori e acquirenti, nonché di gestire i rischi, gli investimenti e affrontare le sfide. Allo stesso tempo, l'attività di controllo svolta dalle autorità garanti della concorrenza ha consentito di fermare e prevenire pratiche dannose per gli agricoltori sul versante della vendita o dell'acquisto. Le esclusioni dalle norme in materia di concorrenza continuano a evolversi, mantenendo nel contempo l'orientamento al mercato della PAC. La Commissione, nella proposta del 2024[58], ha individuato ulteriori

[58] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, 2024/0319 (COD).

opportunità per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera. In tempi di costante concentrazione sia a monte (fattori produttivi necessari) che a valle (settore alimentare) della filiera è essenziale che vi sia un quadro in materia di concorrenza equo ed efficacemente applicato affinché gli agricoltori ricevano una remunerazione corretta per il loro lavoro, garantendo nel contempo forniture a prezzi ragionevoli per i consumatori, in linea con gli obiettivi della PAC a norma del TFUE.